
CERTIFICATI DI MALATTIA

Circolare INPS n. 92 del 4 settembre 2026,

Si ritiene utile richiamare l'attenzione sulla circolare INPS n. 92 del 4 settembre 2026, adottata d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che introduce una novità importante sulla decorrenza della tutela previdenziale in caso di malattia.

Come regola generale, la malattia continua a decorrere dal giorno in cui il medico, dopo aver visitato il lavoratore, redige il certificato e ne attesta l'incapacità temporanea al lavoro.

La corretta individuazione di questa data è importante perché incide sul calcolo dei giorni di carenza, sulle percentuali di indennizzo e sulla durata massima del periodo di malattia riconoscibile.

Che cosa cambia

Finora il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato poteva essere riconosciuto soltanto quando il medico aveva effettuato una visita domiciliare.

Dal 4 settembre 2026, questa possibilità viene estesa anche alle visite effettuate presso l'ambulatorio del medico curante.

In concreto, se il lavoratore si ammala ma, pur avendo contattato tempestivamente il proprio medico, riesce a essere visitato soltanto il giorno successivo, il certificato potrà coprire anche la giornata precedente.

Le condizioni previste

Il riconoscimento del giorno precedente non avviene automaticamente. È necessario che: il medico indichi nel certificato, alla voce "Dichiara di essere ammalato dal...", il giorno immediatamente precedente alla visita; la retrodatazione riguardi un solo giorno; il giorno precedente non cada di sabato, di domenica o in una festività infrasettimanale, poiché in queste giornate è garantito il servizio di continuità assistenziale;

sia comunque rispettato il periodo massimo di malattia riconoscibile previsto dalla legge.

Se nel certificato viene indicata una data anteriore di più di un giorno rispetto alla visita, il periodo precedente non potrà essere riconosciuto ai fini previdenziali.

Perché è stata introdotta questa novità

La decisione dell'INPS tiene conto di una realtà ormai molto diffusa: i medici di medicina generale sono sempre meno numerosi, hanno carichi di lavoro crescenti e, in molti casi, organizzano gli accessi agli ambulatori attraverso appuntamenti programmati.

Può quindi accadere che un lavoratore, pur avendo avvisato subito il proprio medico, non riesca a essere visitato nella stessa giornata. La nuova disposizione evita che, in situazioni di questo tipo, possa essere penalizzato per ragioni che non dipendono dalla sua volontà.

È bene precisare, tuttavia, che non viene introdotta una possibilità generalizzata di retrodatare il certificato. Restano necessari la visita e l'accertamento da parte del medico, la corretta compilazione della certificazione e il rispetto di tutte le condizioni indicate dall'INPS.

Personale delle pubbliche amministrazioni e della scuola

La circolare riguarda il riconoscimento della tutela previdenziale di malattia assicurata dall'INPS. Per il personale delle pubbliche amministrazioni, compreso il personale della scuola, restano ferme le specifiche disposizioni legislative e contrattuali che regolano l'assenza per malattia, gli obblighi di comunicazione e il relativo trattamento economico.

In allegato la circolare INPS n. 92 del 4 settembre 2026.



Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Coordinamento Generale Medico Legale

Roma, 04/09/2026

*Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale*

Circolare n. 92

E, per conoscenza,

*Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali*

OGGETTO: **Data di inizio della prognosi riportata nel certificato di malattia.
Riconoscimento della prestazione previdenziale**

SOMMARIO: *Con la presente circolare si forniscono nuove indicazioni sulla data di inizio della prognosi riportata nel certificato di malattia, ai fini del riconoscimento della prestazione previdenziale.*

Per il riconoscimento della prestazione previdenziale della malattia erogata dall'INPS il lavoratore deve presentare il certificato di malattia redatto il primo giorno dell'evento e attestante l'incapacità temporanea al lavoro.

Nel Regolamento per le prestazioni economiche adottato con la deliberazione del Consiglio di

Amministrazione dell'INAM del 10 aprile 1963, ratificato con il decreto del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale 16 maggio 1963, all'articolo 2, comma 3, viene disposto che: *"L'indennità giornaliera [...] è corrisposta a decorrere dal quarto giorno di malattia, computandosi tale termine dal giorno della chiamata del medico curante risultante dal certificato [...]. Oppure dalla data di effettuazione della prima visita medica, ove sia stata omessa, nel certificato medico la data del giorno della chiamata del medico (Circolare n. 52/ASS dell'11 giugno 1963 lettera C)"*.

Sulla base di tale disposto, nel fornire indicazioni in materia, l'Istituto ha precisato che il primo giorno dell'evento viene computato, in generale, dalla data di rilascio della certificazione medica (cfr. le circolari n. 134368 A.G.O./14 del 28 gennaio 1981, n. 63 del 7 marzo 1991 e n. 147 del 15 luglio 1996). Tale giorno è determinante ai fini del conteggio della cosiddetta "carenza" (primi 3 giorni non indennizzati dall'INPS), delle percentuali di indennizzo, del periodo massimo assistibile, nonché dell'eventuale applicazione delle sanzioni a vario titolo comminate (ad esempio, assenza alla visita medica di controllo).

L'INPS riconosce, comunque, ai fini della tutela previdenziale, anche il giorno immediatamente precedente a quello del rilascio del certificato medico purché il medico curante valorizzi nel medesimo i seguenti campi:

- *"Dichiara di essere ammalato dal..."*, con l'indicazione del giorno immediatamente precedente alla visita;
- *Visita domiciliare*.

Le citate sezioni, già presenti nel certificato cartaceo (modulo OPM/1), sono state successivamente recepite nel certificato telematico di malattia (cfr. il disciplinare tecnico allegato al decreto interministeriale 18 aprile 2012).

Il criterio adottato - valido anche per la certificazione di continuazione e ricaduta della malattia - deriva dalla necessità di non penalizzare il lavoratore nei casi in cui la visita medica non venga effettuata nel giorno della chiamata al medico curante.

Occorre, infatti, tenere conto della facoltà, disciplinata nei contratti di lavoro per i Medici di Medicina Generale - MMG (da ultimo, confermata all'art. 43, comma 6, dell'ACN 15 gennaio 2026), di effettuare la visita medica domiciliare richiesta dal paziente entro le ore 12.00 del giorno immediatamente successivo e solo ove ritenuto strettamente necessario.

Il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia dal giorno immediatamente precedente alla data di rilascio del certificato medico viene meno se la data indicata nel campo *"Dichiara di essere ammalato dal..."* è anteriore di oltre un giorno. In tale caso, infatti, è da escludere che la data possa riferirsi a quella della chiamata del lavoratore al medico curante.

Il medesimo riconoscimento viene altresì meno nei casi in cui il giorno immediatamente precedente a quello di rilascio del certificato medico sia un giorno festivo infrasettimanale o cada di sabato o di domenica. In tali circostanze, infatti, il lavoratore è tenuto a ricorrere al servizio di continuità assistenziale.

Infine, il riconoscimento in argomento è escluso nelle ipotesi di visita effettuata presso l'ambulatorio del medico curante.

Tanto premesso, l'attuale contesto sociosanitario italiano, caratterizzato da un profondo processo di trasformazione che ha interessato anche il ruolo del Medico di Medicina Generale, nell'ambito della riorganizzazione dell'assistenza territoriale, nonché la crescente e progressiva diminuzione del numero di tali medici su tutto il territorio nazionale, i maggiori carichi di lavoro e l'incremento dei compiti organizzativi e assistenziali affidati ai medesimi medici, comportano l'esigenza di addivenire a un'interpretazione evolutiva della disposizione in argomento, in

merito al computo del primo giorno di malattia, al fine di garantire che la tutela previdenziale del lavoratore rimanga effettiva ed equa, anche in relazione alle ipotesi in cui, per motivi organizzativi o assistenziali, il medico curante sia nell'impossibilità di recarsi entro il giorno successivo al domicilio del lavoratore o di riceverlo presso il proprio studio, anche a causa della prassi ormai in uso di programmare l'accesso presso gli ambulatori per evitare sovraffollamenti nelle sale di attesa a tutela dei pazienti.

Tanto rappresentato, su concorde parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, al fine di tutelare i lavoratori in malattia e garantire uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale, si comunica che, pur ribadendo che l'evento di malattia ai fini della tutela previdenziale decorre, in via generale, dalla data di redazione del certificato rilasciato dal medico che attesta, sulla base della valutazione clinica effettuata, la sussistenza dello stato di incapacità temporanea al lavoro, superando il precedente orientamento applicativo, nel rispetto del periodo massimo assistibile previsto per legge, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente circolare, la tutela previdenziale della malattia è riconosciuta per il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato medico anche nel caso di visita ambulatoriale, purché tale giorno non sia festivo infrasettimanale e non cada di sabato o di domenica, in quanto in tali casi è garantita la continuità assistenziale.

Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga